



N. 95 - maggio 2019

Numero di rappresentanti italiani nel prossimo Parlamento europeo e *Brexit*

In conseguenza dell'annunciato recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, il numero dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia è stato aumentato da 73 a 76, con la decisione del Consiglio Europeo 2018/937 (in conformità ad una risoluzione approvata dal 7 febbraio 2018 dal Parlamento europeo).

Il Parlamento europeo non ha dato indicazioni su come gestire la questione di tali 'aggiuntivi' seggi.

Spetta quindi agli Stati membri dell'Unione europea decidere se procedere all'elezione dei membri aggiuntivi contestualmente all'elezione per il Parlamento europeo ovvero far svolgere successivamente le parziali elezioni, una volta che sia stata raggiunta un'intesa sull'accordo di recesso.

Più esattamente: siffatta decisione spetta ai quattordici Stati membri che a seguito della cd. *Brexit* registrerebbero un incremento dei propri euro-parlamentari, vale a dire: Francia e Spagna (+5);

Italia e Olanda (+3); Irlanda (+2); Polonia, Romania, Svezia, Austria, Danimarca, Slovacchia, Finlandia, Croazia ed Estonia (+1).

Per quanto concerne l'Italia, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019 ha proceduto all'assegnazione di tutti i 76 seggi spettanti al nostro Paese tra le 5 circoscrizioni.

I 3 seggi aggiuntivi sono stati attribuiti (un seggio per ciascuna) alle circoscrizioni Italia nord-orientale, Italia centrale e Italia meridionale.

Tuttavia, dato che il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto efficace entro la data di svolgimento delle elezioni europee, i seggi effettivamente disponibili risultano 73.

Si pone perciò il problema di come si individuino i 3 parlamentari, destinati ad acquisire il seggio solo in un secondo momento, una volta resisi disponibili i seggi lasciati liberi dagli euro-parlamentari britannici in seguito alla effettiva realizzazione della cd. *Brexit*.

Su tale riguardo l'Ufficio Elettorale nazionale della Corte di cassazione ha emesso un [comunicato](#), pubblicato il 20 maggio 2019.

Vi si preannunzia che al fine di individuare i tre parlamentari destinati ad insediarsi in un secondo momento - considerato che l'assegnazione dei seggi avviene innanzitutto su base nazionale con il criterio dei quozienti interi e dei più alti resti, ed in assenza di ulteriori disposizioni normative regolatrici della fattispecie - il medesimo Ufficio centrale adotterà il seguente criterio:

✓ individuazione delle tre liste che a livello nazionale abbiano ottenuto seggi con i minori resti utilizzati o, in mancanza, con i minori resti non utilizzati;

✓ sottrazione ad ognuna di dette tre liste di un seggio, individuato nell'ambito delle tre circoscrizioni cui sia stato assegnato un seggio supplementare per effetto dell'aumento dei parlamentari da 73 a 76.

La Corte di Cassazione specifica altresì: "qualora le tre liste abbiano ottenuto seggi in ognuna delle tre circoscrizioni così individuate, si sottrarrà un seggio per circoscrizione cominciando da quella in cui lo stesso è stato ottenuto, da una qualsiasi delle tre liste, con il decimale più basso o, in mancanza, con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzato".

"Ove una o più liste non abbiano ottenuto seggi in tutte e tre le circoscrizioni, si comincerà dalla lista o dalle liste che ne hanno avuti in una sola o in due delle tre circoscrizioni interessate dall'aumento dei seggi".

"Nel caso in cui a seguito dell'applicazione dei criteri di cui sopra, rimasero ancora dei seggi da individuare, essi saranno ricercati nelle circoscrizioni in cui le liste interessate abbiano comunque ottenuto seggi".

Secondo tale prospettazione, dunque, non è escluso possa darsi 'slittamento' di seggio tra circoscrizioni (qualora la prevalenza del criterio proporzionale su base nazionale importi di sottrarre uno o più seggi a circoscrizioni altre, rispetto a quelle avvantaggiate dai seggi aggiuntivi).

Il tema della possibile traslazione di seggi tra circoscrizioni nelle elezioni europee fu invero tra le questioni sottoposte alla Corte costituzionale (la quale si pronunciò per l'inammissibilità) oggetto della sua sentenza n. 271 del 2010.

La Corte in quell'occasione rilevò (tra i 'considerato in diritto': cfr. n. 5) come siano una molteplicità i possibili meccanismi atti a ridurre l'effetto di slittamento di seggi da una circoscrizione all'altra. Ed aggiunse: "non può che spettare al legislatore individuare, con specifico riferimento all'organo rappresentativo preso in considerazione, la soluzione più idonea a porre rimedio".

"In presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, questa Corte non potrebbe sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata".

Un orientamento di favore per il 'principio territoriale' fu invece successivamente espresso dal Consiglio di Stato (sezione V, n. 2886 del 2011; sezione I, parere 5 dicembre 2013, n. 3703).

Si legge nella citata sentenza n. 271 del 2010 della Corte costituzionale come la legge n. 18 del 1979, che disciplina le modalità di elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo, "nella sua versione originaria, non assegnasse a ciascuna circoscrizione un determinato numero di seggi in base alla popolazione residente, limitandosi ad indicare il numero minimo e massimo di candidati per lista. Nelle elezioni del 1979, quindi, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni avvenne in ragione dei voti espressi in ciascuna di esse, secondo la disciplina oggi censurata. Le liste presentate nelle circoscrizioni meridionali e insulari, a causa anche della minore partecipazione alla votazione, ottennero un numero di seggi inferiore a quello che ad esse sarebbe spettato in proporzione alla popolazione residente nelle medesime circoscrizioni.

Per tentare di rimediare a questo inconveniente, con la legge n. 61 del 1984, il legislatore ha modificato l'art. 2 della legge n. 18 del 1979, prevedendo espressamente che a ciascuna circoscrizione venga assegnato un numero di seggi proporzionale alla popolazione in essa residente. La legge n. 61 del 1984, però, non ha tratto tutte le conseguenze dalla assegnazione dei seggi alle circoscrizioni in base alla popolazione. Essa, infatti, ha lasciato inalterata la disciplina (...) che, ai fini della distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni, considera il rapporto fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il quoziente elettorale nazionale di lista, anziché il quoziente circoscrizionale.

Dal 1984 in poi, pertanto, nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo, convivono due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Il primo riflette il criterio della proporzionalità politica e premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto. Il secondo riflette il principio della rappresentanza c.d. territoriale, determinata in base alla popolazione (ma astrattamente determinabile anche in base ai cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri).

Tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati. Esistono, tuttavia, diversi possibili meccanismi correttivi che, senza modificare la ripartizione proporzionale dei seggi in sede di collegio unico nazionale, riducono l'effetto traslativo lamentato dal rimettente, cioè lo scarto fra seggi conseguiti nelle circoscrizioni in base ai voti validamente espressi e seggi ad esse spettanti in base alla popolazione. Questi meccanismi, peraltro, conseguono tale obiettivo al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell'ambito della singola circoscrizione. Ma il legislatore, sia nel 1984 che nelle successive occasioni in cui ha riesaminato la disciplina elettorale in questione, non ha introdotto un meccanismo correttivo, con la conseguenza che, nonostante il disposto dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979, come modificato nel 1984, il riparto dei seggi fra le circoscrizioni ha continuato ad avvenire, come in precedenza, in proporzione ai voti validi, a prescindere dalla previa assegnazione in ragione della popolazione".

L'ultima nota breve:
Le elezioni regionali in Piemonte (n. 94 - maggio 2019)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it